DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/32 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 dicembre 2014

riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2013 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38)

(rifusione)

(BCE/2014/62)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (¹) e in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

Considerando quanto segue:

IT

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) prevede la possibilità di concedere deroghe riguardo agli obblighi di segnalazione statistica ai fondi di investimento (FI) soggetti a norme contabili nazionali che consentono la valutazione delle loro attività con frequenza inferiore a quella trimestrale. Detta norma prevede inoltre che le categorie di FI a cui le banche centrali nazionali (BCN) hanno la possibilità di concedere deroghe sono stabilite dal Consiglio direttivo.
- (2) Poiché la decisione BCE/2009/4 (²) necessita di modifiche sostanziali, è opportuno provvedere per ragioni di chiarezza alla sua rifusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroghe

Le categorie di FI rispetto alle quali le BCN hanno la facoltà di concedere deroghe ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) sono indicate nell'allegato alla presente decisione. Il Consiglio direttivo riesamina tali categorie quantomeno con cadenza triennale.

Articolo 2

Abrogazione

- 1. La Decisione BCE/2009/4 è abrogata.
- 2. I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 3

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

⁽¹⁾ GUL 297 del 7.11.2013, pag. 73.

⁽²⁾ Decisione BCE/2009/4, del 6 marzo 2009, riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 958/2007 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) (GU L 72 del 18.3.2009, pag. 21).

Articolo 4

Destinatari

Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 dicembre 2014.

IT

Il presidente della BCE Mario DRAGHI

CATEGORIE DI FONDI DI INVESTIMENTO PER LE QUALI POSSONO ESSERE CONCESSE DEROGHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1073/2013 (BCE/2013/38)

Stato membro	Nome della cate- goria di FI	Atto giuridico relativo alla categoria			Atto giuridico che stabilisce la frequenza della valutazione			Frequenza della valutazione
		Titolo dell'atto giuri- dico	Numero/data dell'atto giuridico	Disposizioni perti- nenti	Titolo dell'atto giuridico	Numero/data dell'atto legale	Disposizioni perti- nenti	secondo il diritto nazionale
Francia	Fonds commun de placement à risque (Fondi mutuali- stici di venture capital)	Code monétaire et fi- nancier (Codice monetario e finanziario)		Capitolo IV, sezione 2, paragrafo 2, da L214-28 a L214-32	Règlement général de l'Au- torité des Marchés Finan- ciers (Regolamento generale dell'Autorità dei mercati finanziari)		Libro IV, Titolo II, Articolo 422- 120-13	Semestrale
Francia	Sociétés civiles de placement immobi- lier (Imprese di inve- stimento immo- biliare)	Code monétaire et fi- nancier (Codice monetario e finanziario)		Capitolo IV, sezione 2, Paragrafo 4 da L214-86 a L214-126	Règlement général de l'Au- torité des Marchés Finan- ciers (Regolamento generale dell'Autorità dei mercati finanziari)		Libro IV, Arti- colo 422-234	Annuale
Francia	Organismes de pla- cement collectif im- mobilier (Imprese di inve- stimento collet- tivo immobiliare)	Code monétaire et fi- nancier (Codice monetario e finanziario)		Capitolo IV, sezione 2, paragrafo 3 da L214-33 a L214-85	Règlement général de l'Au- torité des Marchés Finan- ciers (Regolamento generale dell'Autorità dei mercati finanziari)		Libro IV Arti- colo 422-186	Semestrale
Italia	Fondi chiusi	Decreto legislativo — Testo unico delle di- sposizioni in materia di intermediazione fi- nanziaria	n. 58 del 24 feb- braio 1998	Parte I, articolo 1 Parte II, articoli 36, 37 e 39	Provvedimento della Banca d'Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	8 maggio 2012	Titolo V, capi- tolo 1, sezione II, paragrafo 4.6	Semestrale

Stato membro	Nome della cate- goria di Fl	Atto giuridico relativo alla categoria			Atto giuridico che stabilisce la frequenza della valutazione			Frequenza della	L 5/20
		Titolo dell'atto giuri- dico	Numero/data dell'atto giuridico	Disposizioni perti- nenti	Titolo dell'atto giuridico	Numero/data dell'atto legale	Disposizioni perti- nenti	valutazione secondo il diritto nazionale	20
		Decreto ministeriale — Regolamento attuativo dell'articolo 37 del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58	n. 228 del 24 mag- gio 1999	Capitolo II, arti- colo 12					IT
Lituania	Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjek- tai (Imprese di inve- stimento collet- tivo per investi- tori informati)	Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai (Legge sulle imprese di investimento collettivo per investitori informati)	n. XII-376 del 18 giugno 2013	Articolo 2, paragrafo 4	Informuotiesiems investuo- tojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai (Legge sulle imprese di investimento collettivo per investitori infor- mati)	n. XII-376 del 18 giugno 2013	Articolo 31, paragrafo 2	Semestrale/an- nuale	Gazzetta ufi
Portogallo	Fundos de capital de risco (Fondi di venture capital)	Decreto-Lei (decreto legge)	n. 375/2007 dell'8 novembre 2007	Articolo 18	Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Regolamento della Commissione per il mercato dei titoli) Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobi- liários (Linee guida della Com- missione per il mercato dei titoli)	n. 1/2008 del 14 febbraio 2008 n. 2/2013 del 30 maggio 2013	Articoli 4 e 11 Regola 1	Semestrale	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea